

COMUNE DI MARRUBIU

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 09.06.2003;

Integrato con deliberazioni del Consiglio comunale:

- ▶ n. 21 del 17.06.2004;
- ▶ n. 32 del 17.07.2006;
- ▶ n. 24 del 26.04.2012;

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1
Finalità delle norme

1. Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare, a livello territoriale locale, tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del cimitero comunale, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2
Competenze del servizio

1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3
Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
 - dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R.. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per l'ordinamento dello Stato Civile).

Art. 4
Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 5
Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità - d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica -, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.

Art. 6

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8

Decesso di persona fuori della sua dimora

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori della sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco - su parere dell'A.S.L. e, ove occorra, previo nullaosta dell'Autorità giudiziaria - può consentire la rimozione ed il trasporto semprechè il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto, previo nullaosta - ove occorra - dell'Autorità giudiziaria.
3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dall'A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 9

Medico necroscopo

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente.

Art. 10

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - l'inumazione in campo comune;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

CAPO III
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11

Autorizzazione alla sepoltura.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare la sepoltura di un cadavere se sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e ove si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo – o di altro delegato sanitario -, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta;
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90 e comunque non oltre le trenta ore.

Art. 12

Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 13

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396 del 3.11.2000, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. e al Comune, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 644/75 e successive modifiche.

Art. 15

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti

dall'articolo precedente.

Art. 16

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione ovvero quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'A.S.L. territorialmente competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 18

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 19

Deposito di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.
2. Nell'apposito deposito di osservazione del cimitero, previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/90, si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
4. Funge da deposito di osservazione la camera mortuaria di cui all'art. 51 del presente regolamento.

Art. 20

Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, avvalendosi di ditte private, a meno che la famiglia non vi provveda direttamente.

Art. 21

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

2. In ogni caso sarà assicurata la sorveglianza da parte degli operatori del cimitero, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla A.S.L. competente.

Art. 22

Depositi ed obitori speciali

1. Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 23

Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

Art. 24

Deposizione della salma nel feretro

1. La salma deposta nel feretro deve essere vestita o, quanto meno, avvolta in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone che il trattamento, il trasporto e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25

Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 26

Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 27

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 28

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., qualora il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, può essere impiegata la sola cassa di legno.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 29 del presente regolamento.

Art. 29

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti in altro Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. - distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. - saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
13. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome,

data di nascita e di morte del defunto.

14. Il Ministero della Sanità può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 30

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 31

Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.
2. In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26, 27 e 29 del presente regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero o, in assenza di questi, al necroforo comunale.

Art. 32

Fornitura gratuita dei feretri

1. E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, come da apposita attestazione del Servizio Sociale, sempre che il servizio funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. Tale servizio comprenderà la concessione gratuita del feretro, del carro funebre e del personale di servizio.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33

Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 34

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario e con le modalità e i percorsi determinati

con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 35 **Trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
3. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
4. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.

Art. 36 **Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività**

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'A.S.L., salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37 **Trasporto salme ad altro Comune o all'estero**

1. Per il trasporto delle salme ad altro comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
2. Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 38 **Autorizzazione al trasporto**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

Art. 39 **Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune**

1. Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

Art. 40

Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, previa acquisizione telegrafica del consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito l'.A.S.L.

Art. 41

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 29, seguendo le prescrizioni dell' articolo 36 e, in ogni caso, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciata dall'A.S.L. competente per territorio.
2. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciata dall'A.S.L. competente per territorio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 42

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 34.

Art. 43

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 44

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
2. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.

5. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Art. 45

Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo 29 del presente regolamento.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 46

Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
2. Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero.

Art. 47

Ricevimento cadaveri e resti mortali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Marrubiu, nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - f) i resti mortali per i quali i familiari, residenti nel Comune di Marrubiu, facciano richiesta.
 - g) i cadaveri delle persone nate a Marrubiu, ma residenti altrove, che abbiano espresso in vita la volontà di essere seppellite a Marrubiu o che vi sia analoga richiesta dei familiari;
 - h) i cadaveri dei coniugi delle persone di cui al punto g);
 - i) i cadaveri delle persone nate e residenti altrove, che avendo avuto in vita un particolare legame affettivo con Marrubiu, abbiano espresso la volontà, per iscritto, di essere seppellite in questo Comune.

Art. 48

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Il Comune assicura un servizio di custodia del cimitero.
2. I documenti di cui all'art. 38 devono essere consegnati, alla fine di ogni anno, al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.
3. L'operatore addetto al cimitero iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in

doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

Art. 49

Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 50

Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII

ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 51

Camera mortuaria

1. Il cimitero dovrà avere una camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, provvista di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Essa deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
3. Le pareti di della camera mortuaria devono essere rivestite – fino all'altezza di m. 2 – di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile. Il pavimento – costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito e lavabile – dev'essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
4. La camera mortuaria funge anche da deposito di osservazione di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 52

Sala per autopsie

1. Il cimitero dovrà avere una sala per le autopsie, la quale dovrà presentare i medesimi requisiti prescritti per la sala mortuaria.
2. Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi dovrà essere un tavolo anatomico - in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo – che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art. 53
Divisione del cimitero

1. Il cimitero è suddiviso in:
 - a) campi per inumazione, costituiti da suolo adatto alla mineralizzazione della salma nell'arco di dieci anni;
 - b) aree ed opere specifiche destinate alla tumulazione sia individuale sia familiare;
 - c) aree ed opere destinate alla conservazione delle ceneri e di resti ossei;
 - d) aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture distinte;
 - e) altre aree od opere aventi destinazioni speciali nell'ambito del Piano regolatore cimiteriale.

Art. 54
Sepulture distinte: natura e concessione

1. Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.
2. Esse possono consistere nella concessione d'uso temporaneo di:
 - aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività;
 - tumuli costruiti dal Comune o recuperati a seguito di estumulazioni;
 - loculi costruiti dal Comune o recuperati a seguito di estumulazioni;
 - nicchie ossario costruite direttamente dal Comune, per la custodia delle urne cinerarie o delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni nonché delle salme di fanciulli di età inferiore ai due anni.
3. Per le concessioni distinte temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito con apposito atto della Giunta comunale.

Art. 55
Segni funerari

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni e individuali, sui tumuli e a fronte dei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci o altri segni funerari.
2. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Art. 56
Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estese anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX
SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 57
Campi d'inumazione

1. I campi d'inumazione devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

Art. 58

Numerazione ed individuazione delle fosse

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta - a cura del Comune - da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e da un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 59

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 60

Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono di stare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 61

Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 62

Carattere distinto delle sepolture per tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione sono solo distinte.

Art. 63

Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.
5. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni e intonacata nella parte esterna.
6. E' consentita altresì la chiusura con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o

altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 64

Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture distinte, potranno essere riaperte:
 - a) al termine del periodo di inumazione;
 - b) alla scadenza della concessione;
 - c) per ordine dell'autorità giudiziaria;
 - d) per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'art. 72 del presente regolamento.

CAPO X CREMAZIONE

Art. 65

Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, occorre avvalersi di impianti funzionanti in altri comuni.
2. Il pagamento è a carico dei familiari, così come prescritto dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001.
3. Nei casi d'indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti - nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio - dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con apposito decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 66

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

1. Ai sensi della Legge n. 130 del 30 marzo 2001, l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia previa acquisizione di un certificato - in carta libera - di un medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione - certificata dal rappresentante legale - ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione a dette associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) qualora non ricorrano le ipotesi previste ai punti a) e b) del presente comma, l'autorizzazione può essere concessa in presenza della volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo - individuato ai sensi degli artt. 74 ss. del codice civile - e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltre immediatamente il relativo verbale all'ufficiale di stato civile del

- comune di ultima residenza;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.

Art. 67

Dispersione delle ceneri

1. A norma dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 la dispersione delle ceneri è consentita – nel rispetto della volontà del defunto – unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private. Quest'ultima deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. Il Comune individua nel cimitero il luogo ove realizzare un'area per la dispersione delle ceneri.
3. In ogni caso è vietata la dispersione delle ceneri nei centri abitati, mentre è consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi purché avvenga nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. La dispersione può essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 66, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Art. 68

Urne cinerarie

1. Le ceneri devono essere conservate in apposita urna debitamente sigillata
2. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto le modalità di conservazione delle ceneri sono le seguenti: tumulazione, interrimento o affidamento ai familiari.
4. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali.
5. Salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 69

Esumazioni ed estumulazioni - Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione - sia ordinaria che straordinaria - il cimitero verrà chiuso per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

Art. 70

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, mediante il presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si

eseguiranno quadro per quadro, ovvero, in caso di necessità, fila per fila, allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.

5. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dall'art. 78, 2° e 3° comma.
6. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro, potrà essere comunque effettuata, allorché i familiari interessati ne facciano richiesta all'ufficio comunale competente, purché ciò non comporti danni per le tombe circostanti.
7. I familiari sono tenuti sin dal momento della richiesta ad acconsentire allo svolgimento di tutte quelle operazioni che si renderanno necessarie alla esumazione del quadro.
8. Le spese inerenti all'eventuale ripristino del monumento funebre saranno a loro totale carico.

Art. 71

Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

1. Nel caso in cui, a seguito di un'esumazione ordinaria, una salma risulti non completamente mineralizzata, dovrà procedersi di nuovo alla sua inumazione, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. Per motivi tecnico operativi si potrà procedere all'inumazione anche in fossa diversa e previa sostituzione del feretro da effettuarsi a cura del comune.

Art. 72

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella apposita sala del cimitero di cui all'art. 52 del presente regolamento, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale dell'A.S.L. territorialmente competente, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
4. La richiesta di esumazione straordinaria fatta dai privati dovrà essere presentata al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.
5. Le spese dell'esumazione straordinaria sono a carico del richiedente .
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute da un necroforo del Comune – eventualmente con l'assistenza di un'agenzia funebre - in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.
7. Le esumazioni e le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta.

ART. 73

Esumazioni straordinarie: limiti temporali

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'A.S.L. territorialmente competente dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 74

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati due mesi prima previa

affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti prima della estumulazione, si applicherà quanto disposto all'art. 78, 2° e 3° comma, del presente regolamento.

3. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
4. Tali operazioni dovranno avvenire previo parere scritto dell'A.S.L. territorialmente competente che lo rilascerà dopo aver accertato una permanenza di almeno quaranta anni della salma nel loculo.

Art. 75

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla A.S.L. e al sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 76

Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
2. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri; il personale dell'A.S.L. territorialmente competente deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
4. La richiesta di estumulazione - diretta al Sindaco - deve essere presentata dai parenti del defunto e deve contenere l'indicazione delle generalità del deceduto e le ragioni dell'estumulazione.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute dal necroforo comunale - eventualmente con l'assistenza di un'agenzia funebre - in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari.
6. Su autorizzazione del Sindaco, è consentito che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno trenta anni, completamente mineralizzate, siano estumulate e raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previo rinnovo della concessione, stipula di un nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e di un supplemento di concessione per la collocazione dei resti.
7. Se la salma estumulata non è mineralizzata, si deve procedere alla sua inumazione per un periodo di almeno cinque anni. Sono a carico del richiedente le spese del saggio. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dall'A.S.L. territorialmente competente.
8. Su richiesta dei parenti e autorizzazione del Sindaco è consentita la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previo rinnovo della concessione con le modalità previste al precedente comma 6.

ART. 77

Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 72 del presente regolamento.
2. Si potrà procedere al trasferimento delle salme previa richiesta del coniuge o, in mancanza, del parente o

affine più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto di concessione. Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.

Art. 78

Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.
2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio comunale competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta di legno, saranno collocati nella Camera mortuaria del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 79

Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono rifiuti speciali di cui al D. lgs. 5.2.1997 n. 22.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti.
3. I resti lignei del feretro, gli oggetti ed elementi metallici del feretro e gli avanzi di indumenti sono rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti, mediante incenerimento e, solo eccezionalmente, mediante conferimento in adeguata discarica.
4. La frazione di rifiuti che è stata a stretto contatto con la salma, quali, casse, vestiti, oggetti personali, ecc. può essere smaltita con le stesse modalità dei R.S.U. a condizione che detti rifiuti siano adeguatamente disinfettati o sterilizzati all'interno del perimetro cimiteriale o siano dichiarati non infetti dall'A.S.L. territorialmente competente. In caso di rifiuti infetti o non certificati, si dovrà procedere all'invio alla termodistruzione.

Art. 80

Sistemazione dei resti mortali

1. Ai familiari interessati è consentito sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, in uno dei seguenti modi:
 - in una nicchia-ossario, ottenuta in concessione dal Comune;
 - in un loculo o tumulo o fossa comune, ove già trovasi una salma, fino al numero massimo di due cassette per sepoltura, previo pagamento della differenza prezzo, unicamente per quanto concerne la collocazione della cassetta in loculo o tumulo, con le modalità previste dall'art. 76, comma 6, del presente regolamento.
 - riunendo in un unico loculo o tumulo non meno di due resti di salme o ceneri, tra cui esista un vincolo di parentela o affinità, con le modalità previste dall'art. 76, comma 6, del presente regolamento.

CAPO XII

OSSARIO COMUNE

Art. 81

Ossario comune

1. Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIII

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 82

Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte, previste dall'art. 54, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.
2. Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia-ossario.
3. Nella 1° e nella 2° fila non sarà consentita la prenotazione di loculi, tumuli e nicchie-ossario e la concessione sarà disposta solo per richieste riguardanti persone già decedute o per resti mortali già esumati o estumulati o per il coniuge superstite, il convivente *more uxorio* o per parenti in linea retta di primo grado del deceduto, a patto che la prenotazione sia fatta all'atto della richiesta di concessione per il *de cuius*.
3 bis. Il richiedente può recedere dal contratto di concessione entro sei mesi dal rilascio della stessa. Al recedente sarà restituito il canone di concessione versato, decurtato del 30% a titolo di penale. Se contemporaneamente alla richiesta di concessione è stata fatta anche la richiesta di prenotazione, la manifestazione di recesso della prima si estende anche a quest'ultima.
4. La concessione d'uso di tombe a terra ha durata di anni cinquanta. La concessione può essere rinnovata alla scadenza – previo pagamento del prezzo stabilito dalla Giunta comunale per effettuare la manutenzione necessaria - per un periodo di trenta anni.
5. La concessione d'uso di loculi ha durata di anni cinquanta. La concessione può essere rinnovata alla scadenza – previo pagamento del prezzo stabilito dalla Giunta comunale per effettuare la manutenzione necessaria - per un periodo di trenta anni.
6. La concessione d'uso delle nicchie-ossario ha la durata di:
 - a) cinquanta anni – rinnovabile, alle condizioni previste ai precedenti commi 4 e 5, per un periodo di trenta anni - quando è destinata ad accogliere urne cinerarie o la salma di bambini di età inferiore ai due anni;
 - b) venti anni – rinnovabile, alle condizioni previste ai precedenti commi 4 e 5, per un periodo di altri venti anni - quando sono destinate a raccogliere resti mortali;
7. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verificano gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
8. Se il proprietario di vecchie concessioni lascia liberi loculi o tumuli avrà la possibilità di tumulare i resti mortali in una nicchia-ossario, a titolo gratuito.
9. L'assegnazione dei loculi sarà effettuata seguendo la numerazione progressiva. E' fatta salva l'opzione per loculi in terza e quarta fila.
10. In caso di richiesta di trasferimento di salma ad altro loculo si ha diritto all'assegnazione di un loculo contiguo a quello contenente la salma di un congiunto.

Art. 83

Modalità di richiesta concessioni d'uso

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o nicchie-ossario, deve farne richiesta all'ufficio comunale competente (Servizi Cimiteriali) e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione.

Art. 84

Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.
2. La concessione a titolo gratuito del loculo potrà essere disposta, previa apposita deliberazione della Giunta comunale, per nuclei familiari che versino in situazioni di disagio economico grave.

Art. 85

Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili

1. Le Salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri comunali sono esenti da normali turni di esumazione previsti dall'art. 75 del Regolamento di polizia mortuaria ed il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali Salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costituiti.

Art. 86

Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte

1. Fatto salvo unicamente quanto specificato al secondo comma del presente articolo, il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.
2. Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riguardanti una sepoltura distinta destinata ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula della concessione, ove a quest'ultima premuova un parente in linea retta entro il secondo grado, sarà facoltà del concessionario, non sussistendo opposizione da parte dell'originario destinatario della sepoltura, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre-morto.

Art. 87

Divieto di cessione delle concessioni

1. Fatto salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 86, è in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 88

Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale. Non sarà possibile prenotare sepolture distinte per persone ancora in vita.

Art. 89

Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza, nel caso del precedente art. 88 e nel caso che per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la nicchia-ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Art. 90

Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari – in solido - mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per

motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.

3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 91

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Comunale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
5. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno novanta giorni.
6. Trascorsi i termini dell'ultimo comma, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
7. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

Art. 92

Estinzione naturale delle concessioni

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo XIV del presente regolamento.

Art. 93

CAPPELLE E SEPOLCRETI FAMILIARI

1. Il Comune individua nel cimitero il luogo per la realizzazione di sepolture private per famiglie.

ART. 94

Concessioni

1. Le concessioni previste dal precedente art. 93 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato – non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di concessione - pena la decadenza della concessione.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione

ART. 95

Diritto di uso

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può essere altresì consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.

ART. 96

Progetti di costruzioni

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere del Responsabile settore Urbanistico del Comune e dell'azienda sanitaria locale competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero

ART. 97

Area per seppellimenti per altre religioni

1. Il Comune individua nel cimitero un'area ove realizzare il seppellimento di salme di religione diversa da quella cattolica.
2. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, il Sindaco può dare in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XIV

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 98

Soppressione cimiteri – Norme applicabili

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90.

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 99

Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 100

Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVI
SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 101
Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori dell'orario stabilito nell'articolo seguente, dovrà tenersi costantemente chiuso. Esso dovrà essere aperto, a richiesta degli interessati, per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 102
Orario di apertura dei cimiteri

1. I cimiteri osservano il seguente orario di apertura:
 - a) **Periodo invernale** (1° ottobre - 30 maggio):
 - *lunedì e venerdì*: dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
 - *mercoledì e domenica*: dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
 - b) **Periodo estivo** (31 maggio – 30 settembre):
 - *lunedì e venerdì*: dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
 - *mercoledì e domenica*: dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
2. Nei giorni di festività nazionali, civili e religiose il cimitero resterà aperto con gli stessi orari della domenica.
3. L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 103
Sepoltura delle salme

1. La sepoltura delle salme sarà effettuata secondo gli orari stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 104
Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

1. Previo nullaosta del Responsabile comunale del Settore Tecnico, gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori e, in ogni caso, prima dell'orario di chiusura del cimitero.

Art. 105
Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti.
2. E' vietata l'esecuzione dei lavori all'interno del cimitero nel periodo antecedente il 2 novembre, giorno

della Commemorazione dei defunti, secondo apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 106
Trasporto materiale

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito.

Art. 107
Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.
2. E' tuttavia in facoltà del Comune utilizzare il materiale di scarico per ricoprire i bassifondi o quello di demolizione per il restauro di monumenti eventualmente danneggiati durante le esumazioni di salme risultate non mineralizzate.

Art. 108
Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i mezzi di servizio usati dagli operatori.

Art. 109
Circolazione e sosta

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, e bancharelle lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Art. 110
Accesso ai cimiteri per lavori

1. Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 111
Divieti di ingresso

1. E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 112
Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 113
Divieto di coltivazione

1. Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

Art. 114
Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi - a cura del comune - costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

Art. 115
Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
2. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito lasciare rifiuti, cogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni.

Art. 116
Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme e in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria. Le persone che entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

CAPO XVII
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 117
Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla dotazione organica del comune con profilo professionale di Necroforo.

CAPO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 118
Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e urgenti, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 119
Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione.